

## Allegato 2 – PRINCIPALI DEFINIZIONI

Si riportano nel seguito alcune definizioni ritenute di interesse per i richiedenti:

**“impresa e definizione di PMI”**: si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica. Con riferimento alla loro dimensione le imprese sono suddivisibili in:

**Micro impresa**: impresa che ha meno di 10 occupati ( conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

**Piccola impresa**: impresa che ha meno di 50 occupati ( conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

**Media impresa**: impresa che ha meno di 250 occupati ( conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

**Grande impresa**: impresa che non soddisfa i requisiti della microimpresa ovvero della piccola impresa ovvero della media impresa; nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla impresa destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- i dati delle eventuali società collegate all’ impresa destinataria, nella loro interezza.

In ogni caso per la corretta individuazione della dimensione di impresa si rimanda all’Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014. Una guida per l’utente è disponibile al link:

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1>

**“produzione agricola primaria”**: produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

**“trasformazione di prodotti agricoli”**: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

**“commercializzazione di un prodotto agricolo”**: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un agricoltore a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un agricoltore a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali e strutture separate riservate a tale scopo;

**“impresa in difficoltà”**: un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Reg. (UE) n. 651/2014) e s.m.i., come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023):

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva 2013/34/UE e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
- nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
  - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
  - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Laddove l'impresa richiedente faccia parte di un gruppo di imprese che agisce come un'unica entità economica, i principi di cui all'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014 sono da intendersi estesi al gruppo di imprese e alle società facenti parte.

#### **“Unità locale”**

**Attiva:** unità dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate (ad es: telefonica, elettrica).

**Produttiva:** è presente un immobile per usi industriali o artigianali o commerciali in cui si realizza abitualmente attività di produzione di beni e servizi, con personale e attrezzature stabilmente collocate e usate per il progetto.

**“conclusione dell'investimento”:** data, riportata nel certificato di regolare esecuzione, in cui vengono ultimati i lavori di realizzazione dell'intervento soggetto ad agevolazione oppure data dell'ultimo pagamento effettuato a valere sul progetto;

**“effetto di incentivazione”:** ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) 651/2014 e del Reg. (UE) 2472/2022, gli aiuti concessi in base al presente regime devono avere un effetto di incentivazione, pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il destinatario finale altrimenti non avvierebbe in mancanza degli aiuti in questione. Per dimostrare l'effetto di incentivazione l'impresa, a prescindere dalla sua dimensione, dovrà presentare domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori del progetto o dell'attività.

**“avvio dei lavori”:** con riferimento all'art. 2, punto 23 del Reg. (UE) n. 651/2014 per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Un investimento è considerato avviato dopo la presentazione della domanda se, ad esempio, prima dell'invio della stessa:

- l'impresa non ha stipulato contratti, inclusi emissioni di ordini, conferme d'ordine, acquisizioni di beni in conto visione o altre tipologie di assunzione di impegno vincolante per i beni che compongono l'investimento;
- l'impresa non ha assunto impegni giuridicamente vincolanti atti ad ordinare macchinari, attrezzature, impianti, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- non sono state emesse fatture o pagati acconti relativi a beni che compongono l'investimento.

In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

**“Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)”**: l'importo dell'aiuto se fosse stato erogato al destinatario finale sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (Reg. (UE) n. 651/2014 art. 2, punto 22).

Si tratta dell'equivalente teorico in termini di sovvenzione di un'agevolazione effettivamente erogata sotto un'altra forma (finanziamento, garanzia gratuita, ecc.). Il meccanismo dell'ESL consiste quindi nel ricondurre a una sovvenzione diretta (cioè un contributo a fondo perduto) tutte le altre forme di agevolazione al fine di ricavare l'entità effettiva dell'aiuto e renderle confrontabili.

Nel caso di un finanziamento agevolato, per esempio, l'ESL corrisponde al risparmio di interessi che il prestito agevolato assicura rispetto ad un finanziamento tasso di mercato. Normalmente l'ESL viene espresso in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili.

- A. Costi ammissibili relativi a un intervento: € 300.000
  - B. Importo del finanziamento: € 270.000 (70% previsto dal bando)
  - C. Durata del finanziamento: 1 anno
  - D. Tasso agevolato (pari al 25% del tasso di mercato): 1,25%
  - E. Tasso di mercato: 5%
  - F. Importo interessi al tasso agevolato:  $B \cdot D = € 3.375$
  - G. Importo interessi al tasso di mercato:  $B \cdot E = € 13.500$
  - H. ESL in valore assoluto =  $G - F = 10.125$
- ESL in percentuale =  $H/A = 8.100/270.000 = 3,37\%$

**“Operazione di delocalizzazione”**: per operazione di delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'incentivo o di altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento (Art. 2, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 184/2025.

#### **“costi salariali”**

Importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

- a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.